



**Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora
Direzione Agricoltura
Settore
Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica**

**Fondo Europeo per la Pesca
FEP 2007/2013**

Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006

BANDO

per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alle seguenti “Misure”

Misura 2.1

Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura

Misura 2.2

Pesca Acque Interne

Misura 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

INDICE

Disposizioni generali	pag. 4
Art. 1. Modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande	pag. 4
Art. 2. Finanziamento delle domande risultate ammissibili	pag. 5
Art. 3. Procedure generali dell'istruttoria	pag. 5
Art. 4. Modalità di erogazione dei contributi	pag. 7
Art. 5. Rinuncia e decadenze	pag. 8
Art. 6. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate	pag. 9
Art. 7. Vincoli di alienabilità e di destinazione	pag. 9
Art. 8. Obblighi del beneficiario	pag. 9
Art. 9. Controlli	pag. 10
Disposizioni specifiche (per Misura)	pag. 11
Misura 2.1	
Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	pag. 11
Art. 1. Finalità della misura	pag. 11
Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento	pag. 11
Art. 3. Area di Intervento	pag. 11
Art. 4. Interventi ammissibili	pag. 11
Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità	pag. 11
Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura	pag. 11
Art. 7. Spese ammissibili	pag. 12
Art. 8. Criteri di selezione	pag. 13
Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione	pag. 14
Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)	pag. 14
Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto	pag. 14
Misura 2.2	pag. 15
Pesca nelle acque interne	
Art. 1. Finalità della misura	pag. 15
Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento	pag. 15
Art. 3. Area di Intervento	pag. 15
Art. 4. Interventi ammissibili	pag. 15
Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità	pag. 15
Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura	pag. 15
Art. 7. Spese ammissibili	pag. 16
Art. 8. Criteri di selezione	pag. 17
Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione	pag. 18
Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)	pag. 18
Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto	pag. 18
Misura 2.3	pag. 19
Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione	
Art. 1. Finalità della misura	pag. 19
Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento	pag. 19
Art. 3. Area di Intervento	pag. 19
Art. 4. Interventi ammissibili	pag. 19
Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità	pag. 19
Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura	pag. 20
Art. 7. Spese ammissibili	pag. 20

Art. 8. Criteri di selezione	pag. 21
Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione	pag. 22
Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)	pag. 22
Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto	pag. 22

Misura 3.4 pag. 23

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

Art. 1. Finalità della misura	pag. 23
Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento	pag. 23
Art. 3. Area di Intervento	pag. 23
Art. 4. Interventi ammissibili	pag. 23
Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità	pag. 23
Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura	pag. 23
Art. 7. Spese ammissibili	pag. 24
Art. 8. Criteri di selezione	pag. 24
Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione	pag. 25
Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)	pag. 25
Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto	pag. 25

Disposizioni generali

E' aperto il bando per la presentazione delle domande di contributo, riferito al periodo 2007 - 2013, afferenti alle Misure nel settore della Pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006 - Regioni Fuori Obiettivo di Convergenza:

ASSE 2

Misura 2.1

Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Misura 2.2

Pesca Acque Interne

Misura 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

ASSE 3

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

La ricezione delle istanze di finanziamento, gli adempimenti istruttori, l'attribuzione dei punteggi, nonché la liquidazione degli incentivi sono di competenza del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, struttura facente capo alla Direzione Agricoltura. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore sopraccitato.

Art. 1. Modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande

La domanda di contributo a firma del richiedente o del legale rappresentante (solo se il titolare è persona giuridica) deve essere compilata in carta semplice utilizzando la modulistica allegata alla presente determinazione dirigenziale, e disponibile presso il competente Ufficio regionale Pesca e Acquacoltura, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, o sul sito Web: www.regione.piemonte.it/ selezionare Agricoltura e, al suo interno, Pesca e Acquacoltura.

1.2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del progetto,
- b) relazione descrittiva con elenco delle spese da sostenere,
- c) documentazione tecnica prevista dalle singole misure,
- d) dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità:
 1. di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo;
 2. di non aver usufruito di altri contributi pubblici inerenti l'iniziativa;
 3. di assoggettabilità o meno della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 DPR 600/73;
- e) elenco della documentazione allegata, come dettagliato nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

All'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, faranno seguito:

- a) la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo;
- b) la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica (DPR 445/2000 e D.P.R. n. 403/98).

1.3 Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno essere presentate tramite raccomandata A/R, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, entro il termine perentorio del 15 maggio 2009 alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino; a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla raccomandata A.R. è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Art. 2. Finanziamento delle domande risultate ammissibili

2.1 Le domande che, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo paragrafo 3, siano risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse messe a disposizione dal presente bando, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi così come definito al paragrafo 2.2.

2.2 Nel corso del periodo di validità del presente bando la Regione Piemonte si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse assegnate o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare la disponibilità per ciascun asse.

Art. 3. Procedure generali dell'istruttoria

3.1 Alle domande pervenute entro il termine prestabilito viene assegnato un numero cronologico seguito dalle seguenti sigle di identificazione e dall'anno di riferimento della domanda:

AC/09 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

TR/09 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

AI/09 - Pesca Acque Interne

PRO/09 -Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

3.2 Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica comunica con lettera agli interessati gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. Tale comunicazione non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici previsti.

3.3 Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, entro 45 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e ne accerta l'ammissibilità.

Il Settore si riserva di richiedere agli interessati eventuale documentazione integrativa.

Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, relativamente alle domande ritenute non ammissibili dal punto di vista amministrativo, predispone il verbale di archiviazione, con relativa motivazione, ai fini della determinazione dirigenziale di archiviazione. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

a) l'invio fuori termine della domanda;

b) l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;

c) la mancata sottoscrizione della domanda.

Il Settore predispone, per i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili dal punto di vista amministrativo, gli atti utili da sottoporre al Nucleo di valutazione. Il Nucleo di valutazione effettua l'analisi tecnico-economica dei progetti relativi alla Misura e propone al Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, secondo i casi:

a) l'archiviazione dei progetti ritenuti non ammissibili dal punto di vista tecnico-economico;

b) l'attribuzione del punteggio di merito nel caso di progetti ritenuti ammissibili dal punto di vista tecnico-economico sulla base dei criteri di priorità individuati per la Misura.

Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, predispone, relativamente ai progetti ritenuti non validi dal punto di vista tecnico-economico, il verbale di archiviazione, con relativa motivazione, che costituisce la base per la determinazione dirigenziale di archiviazione.

Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, sulla base delle proposte del Nucleo di valutazione, predispone, relativamente ai progetti ritenuti validi dal punto di vista tecnico-economico, i verbali di istruttoria, con l'indicazione per ogni progetto, della spesa massima ammissibile, del contributo massimo concedibile e del punteggio di merito.

La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria dei progetti idonei e finanziabili, sarà pubblicata sul B.U.R. e riporta per ciascun progetto:

- a) il numero identificativo del progetto;
- b) il nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- c) il codice fiscale o P. IVA;
- d) la spesa ammessa a contributo;
- e) il contributo concedibile;
- f) il punteggio di merito.

Con determinazione dirigenziale i progetti saranno approvati e finanziati secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse finanziarie previste nel periodo di validità del bando; ciascun progetto riporta:

- a) il numero identificativo del progetto;
- b) il nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- c) il codice fiscale o P. IVA;
- d) la spesa ammessa a contributo;
- e) il contributo concesso così suddiviso:
 - quota di contributo comunitario;
 - quota di contributo nazionale;
 - quota di contributo regionale;
- f) il punteggio di merito;
- g) la data prevista per l'inizio dei lavori;
- h) le prescrizioni che i beneficiari sono tenuti ad osservare per l'erogazione dei contributi;
- i) altre eventuali prescrizioni.

La determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti inseriti in graduatoria sarà pubblicata sul B.U.R.

3.4 Tempi di realizzazione dell'iniziativa

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di due mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il **termine di 12 mesi**.

Sono considerate ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2007.

3.5 Inizio lavori

Entro **30 giorni** dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario deve trasmettere alla Regione dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, la data di inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

3.6 Varianti

E' possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Eventuali varianti tecniche possono essere proposte alla Regione da parte del soggetto beneficiario, non oltre 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto e devono essere adeguatamente motivate sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.

La variante per essere ammissibile deve confermare:

- a) le finalità del progetto approvato ed ammesso a contributo;
- b) il punteggio di merito ottenuto.

Le varianti non possono comportare in ogni caso l'aumento del contributo concesso.

La richiesta di variante che prevede una minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, comporta la relativa diminuzione del contributo, e può essere richiesta solo qualora sia stata rispettata almeno la soglia minima del 70% di realizzazione dell'iniziativa della spesa ammessa.

L'ammissibilità delle varianti sarà accertata dal Nucleo di valutazione e comunicata all'interessato. Qualora il Nucleo di valutazione lo ritenga necessario, il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica può richiedere al soggetto richiedente documentazione tecnica integrativa sulle varianti proposte. La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa dal soggetto

beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. Tale documentazione è messa a disposizione del Nucleo di valutazione. L'esecuzione di varianti avvenute precedentemente alla domanda può comportare il mancato riconoscimento delle spese e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

Le varianti non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

Le varianti, ove ammissibili, sono approvate con determinazione dirigenziale.

3.7 Adattamento tecnico-economico

Costituisce adattamento tecnico-economico e non variante la modifica del progetto ammesso a contributo e che riguardi soluzioni tecniche migliorative della funzionalità degli investimenti approvati e realizzate purché contenute nell'ambito del 10% della spesa totale approvata, al netto delle spese generali e tecniche. L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte e non può determinare cambiamenti nel contributo concesso e nel punteggio di merito. Il beneficiario resta in ogni caso responsabile dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

3.8 Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il soggetto destinatario del contributo può chiedere alla Regione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore a 2 mesi purché i lavori medesimi abbiano avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50% delle spese ammesse a contributo e adeguatamente documentate. La richiesta di proroga deve essere presentata non oltre 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dalla determinazione dirigenziale per la realizzazione del progetto e deve essere adeguatamente motivata.

L'Ufficio competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al beneficiario con determinazione dirigenziale.

3.9 Fine lavori

Il soggetto beneficiario del contributo trasmette al Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica dichiarazione della data di fine lavori. Tale dichiarazione costituisce uno dei presupposti indispensabili per l'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso.

Art. 4. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori/acquisti di cui al punto 3.5; l'adozione del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria o fideiussione bancaria a favore della Regione Piemonte da parte del soggetto destinatario del contributo di importo pari al 110% del valore dell'anticipazione concessa.

Non sono ammissibili richieste di anticipo presentate nei 90 giorni che precedono la data fissata per la conclusione del progetto.

La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;

- b) saldo allo stato finale dei lavori.

4.1 Il saldo del contributo concesso sarà liquidato alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovrà essere corredata della rendicontazione tecnico-finanziaria contenente copia della documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate e dichiarazione liberatoria e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Tali atti dovranno essere firmati dal richiedente e dal responsabile tecnico del progetto e dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori.

La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione, come da modello allegato nelle istruzioni operative approvate con apposita determinazione dirigenziale;
- b) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- c) fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico o assegno circolare non trasferibile, con il quale è stata liquidata la fattura;
- d) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
- e) documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.

4.2 L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla verifica tecnico-amministrativa del progetto da parte di soggetti pubblici o privati a ciò appositamente incaricati. Tale verifica dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di presentazione della relazione e della relativa rendicontazione. La determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo verrà adottata successivamente alla verifica tecnico-amministrativa e verrà richiesto ai soggetti ammessi a contributo il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro.

Art. 5. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo dovrà comunicare alla Regione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta comprensiva degli interessi legali.

Il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure previsti ai punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fidejussore.

Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

5.1 Cause di forza maggiore sono le seguenti:

- a) il decesso del beneficiario del contributo, qualora l'attività non venga proseguita;
- b) l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti;
- c) l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettata ad impegno;
- d) le catastrofi naturali che coinvolgano superfici assoggettate ad impegno;
- e) le catastrofi naturali che coinvolgano una parte rilevante dell'azienda tali da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
- f) la distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso produttivo;
- g) l'epizoozia che colpisca tutto o parte dell'allevamento del beneficiario con ordinanza di abbattimento da parte dell'autorità competente.

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con raccomandata A.R. entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento.

Nei casi in cui il beneficiario invochi una causa di forza maggiore, il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, sulla base della documentazione trasmessa dagli interessati,

provvede ad assumere la determinazione dirigenziale di riconoscimento o di diniego delle cause di forza maggiore.

Il beneficiario o gli aventi titolo che non completino l'iniziativa per causa di forza maggiore riconosciuta non sono tenuti alla restituzione dell'anticipo già eventualmente percepiti per stati di avanzamento dei lavori già eseguiti e/o acquisti già effettuati, comprovati da idonea documentazione.

La decadenza dal contributo, nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta, avverrà anche nel caso che la verifica tecnico-amministrativa di cui al punto 4.2 accerti una riduzione del costo complessivo del progetto superiore al 30% del costo dello stesso.

La suddetta riduzione ammessa nel limite del 30% è comprensiva di quella eventualmente prevista in sede di variante di cui al punto 3.6.

Art. 6. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 70% del totale del progetto;
2. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3. per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
4. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 7. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Salvo preventiva autorizzazione del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data di liquidazione finale del contributo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle attrezzature che hanno beneficiato di contributo. Tale periodo è elevato a 10 anni per gli immobili. In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di procedure fallimentari l'Amministrazione Regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Art. 8. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi

comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

- e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone nel luogo dell'intervento o sull'oggetto acquistato che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità, il riferimento al FEP, la frase "Fondo Europeo per la pesca" e la frase "Investiamo per un'attività di pesca sostenibile" come previsto agli artt. 32 e 33 del Reg CE 498/2007;
- f) tutte le misure di informazioni e pubblicità relative all'operazione devono riportare: l'emblema dell'Unione europea, un riferimento al FEP "Fondo Europeo per la pesca" e la frase "Investiamo per un'attività di pesca sostenibile" come previsto all'art. 33 del Reg CE 498/2007.

Nello specifico, per gli operatori di settore riguardante la Misura "Pesca acque interne":

- a) continuare a far operare i pescherecci esclusivamente nelle acque interne;
- b) non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l'imbarcazione oggetto di finanziamento;
- c) non destinare alla pesca le navi operanti in acque interne che svolgono attività diverse dalla pesca.

Per gli Enti Pubblici e soggetti previsti dal D.Lgs 12 aprile 2006 deve essere garantito il rispetto della Normativa sugli Appalti Pubblici.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni della presente deliberazione della Giunta regionale/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

Art. 9. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di 1° livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

Clausola DEGGENDORF

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione, i destinatari degli aiuti previsti dal presente bando possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in base a conforme modulistica allegata alla domanda di contributo, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, così come specificati dall'art. 4 del citato decreto.

Informativa ai sensi della legge n. 241/90

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, tel. 011/4324532 - 011/4325807.

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007;

Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Eventuali normative regionali.

Disposizioni specifiche (per Misura)

MISURA 2.1 - Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socio-economico e l'ambiente;
- d) sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
2. ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura.

Art. 5. Requisiti per l' ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) computo metrico estimativo delle opere edili a prezzi di mercato, corredato dalla dichiarazione sulla congruità prezzi, rilasciata da libero professionista abilitato;

- d) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari attrezzature, materiali, impianti. Per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento;
- e) piano finanziario dell'investimento;
- f) per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, con dicitura antimafia limitatamente ai progetti il cui investimento complessivo è superiore ad Euro 154.937,00, dal quale si evinca il legale rappresentante e l'assenza di procedure fallimentari, Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- h) oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
- i) per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- j) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità dei terreni e/o dei beni immobili (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno dieci anni; dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo), per un periodo pari ad almeno cinque anni;
- k) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente e DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- l) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- m) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: copia conforme all'originale del possesso di proprietà e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- n) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg.CE n. 498 del 26 marzo 2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, di interesse commerciale;
2. acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
3. spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
4. lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
5. opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
6. adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
7. acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;

8. acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
9. spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
10. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

Non sono ammissibili le spese per:

1. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
 2. contributi in natura;
 3. nel caso di acquisto con leasing i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
 4. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
 5. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
 6. spese relative ad opere in subappalto;
 7. interessi passivi;
 8. spese di alloggio;
 9. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
 10. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
 11. opere di abbellimento e spazi verdi;
 12. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
 13. IVA;
 14. canoni delle concessioni demaniali;
 15. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
- Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, le condizioni dei fattori di valutazione devono essere possedute e dimostrate, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

A parità di punteggio le condizioni dei fattori di valutazione vengono determinate sulla base dei criteri da utilizzare progressivamente:

- a) imprese esistenti (già in attività) rispetto ad imprese di nuova costituzione;
- b) investimenti per i quali è comprovato il possesso della concessione edilizia o che riguardino esclusivamente l'acquisto o la realizzazione di impianti e macchinari ed attrezzature;
- c) investimenti per i quali si dimostri un beneficio in termini di incremento di occupati a tempo indeterminato ad investimenti realizzati.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Progetti presentati da micro imprese: (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro)	20

Progetti presentati da piccole imprese: (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro)	18
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento;	15
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura	13
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	12
Integrazione verticale delle attività di allevamento	9
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato;	8
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2008 e 2009 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro **198.833,60**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:
40% della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art .10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€. 90.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€. 90.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

MISURA 2.2
Pesca nelle acque interne
(art. 33 Reg. CE n. 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al sostegno della pesca nelle acque interne.

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- a) pesca nelle acque interne: attività di pesca praticata a fini commerciali nelle acque interne da imbarcazioni da pesca;
- b) imbarcazione da pesca: imbarcazione utilizzata per attività di pesca, esclusivamente nelle acque interne, praticata a fini commerciali non iscritta nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono:

- a) Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne;
- b) Associazioni nazionali di categoria/Centrali cooperative, che operano nella pesca professionale esercitata nelle acque interne;
- c) Enti Pubblici.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso;
2. destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c) nel caso in cui l'impresa utilizza pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne questi non devono risultare iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, materiali, impianti. Per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale,

esperto della materia oggetto dell'investimento e, in caso di investimenti a bordo dei pescherecci, copia conforme all'originale de:

1. Libretto di navigazione;
2. Certificato di navigabilità';
3. Licenza di pesca professionale rilasciata dalla Provincia competente per territorio, unitamente alla ricevuta di versamento in corso di validità;

in caso di nuovi apparati propulsivi a motore, - indicazione sulla potenza (pari o minore) e sul minor impatto ambientale rispetto al precedente, nonché copia conforme all'originale de:

1. Certificato d'uso del motore
2. Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante la corrispondenza del certificato d'uso del motore con l'uso effettivo dello stesso;

d) per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, con dicitura antimafia limitatamente ai progetti il cui investimento complessivo è superiore ad Euro 154.937,00, dal quale si evinca il legale rappresentante e l'assenza di procedure fallimentari, Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare/legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento o copia conforme delle stesse. La dichiarazione va allegata anche se negativa;

f) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente e DURC (documento unico di regolarità contributiva), incluse le norme sulla sicurezza;

g) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;

h) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

i) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;

j) impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per il m/p (moto pescherecci) oggetto di finanziamenti.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, eventuali integrazioni alla documentazione.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. attrezzature per la pesca;
2. acquisto di attrezzature da pesca, purché non comporti un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività delle catture;
3. acquisto di indumenti e accessori destinati a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
4. costruzione e ammodernamento di banchine e passerelle ad uso delle imbarcazioni da pesca finalizzato a migliorare le condizioni di carico e/o sbarco;
5. costruzione o ammodernamento di piccoli ripari per imbarcazioni da pesca;
6. celle frigorifere e linee di congelamento mobili;
7. centri di consegna del pesce;
8. vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo pescato;
9. trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca;
10. acquisto di apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari o inferiore al vecchio;
11. acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca;
12. opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti l'attività di pesca;

13. spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
14. spese generali, nel limite del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

Non sono ammissibili le spese:

1. IVA;
 2. trasferimento di proprietà di un'azienda;
 3. costruzione di navi che operano nelle acque interne;
 4. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
 5. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
 6. contributi in natura;
 7. canoni delle concessioni demaniali;
 8. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
 9. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
 10. spese relative ad opere in subappalto;
 11. interessi passivi;
 12. spese di alloggio;
 13. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
 14. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
 15. opere di abbellimento;
 16. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
 17. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
- Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente il 1 gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile
Operatori del settore	30
Associazioni di categoria	15
Enti pubblici	15
Miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza lavoratori	10
Miglioramento igiene e qualità prodotto	10
Mantenimento occupazionale	15

Partecipazione finanziaria del soggetto	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2008 e 2009 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro **19.883,40**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

90% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico;

40% della spesa totale ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art .10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€. 20.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€. 20.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

MISURA 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- a) preparazioni dei pesci quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- b) lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- c) conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- d) trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- e) commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.
- f) Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
- g) miglioramento delle condizioni di lavoro;
- h) miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- i) produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- j) riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- k) incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- l) produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo
- m) di metodi di produzione innovativi;
- n) commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- o) promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2. acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
3. applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
4. adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
5. ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.

Art. 5. Requisiti per l' ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;

- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) computo metrico estimativo delle opere edili a prezzi di mercato, corredato dalla dichiarazione sulla congruità prezzi, rilasciata da libero professionista abilitato;
- d) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, materiali, impianti. Per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento;
- e) copie delle fatture per lavori già eseguiti;
- f) piano finanziario dell'investimento;
- g) per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, con dicitura antimafia limitatamente ai progetti il cui investimento complessivo è superiore ad Euro 154.937,00, dal quale si evinca il legale rappresentante e l'assenza di procedure fallimentari, Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- i) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente e DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- j) oltre i 100.000,00 euro di investimento da realizzare presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adeguata per il progetto di investimento;
- k) per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- l) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità dei terreni e/o dei beni immobili (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno dieci anni; dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo), per un periodo pari ad almeno cinque anni;
- m) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- n) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- o) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;

2. spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
3. opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
4. adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
5. acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
6. acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
7. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

Non sono ammissibili le spese:

1. investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 2. investimenti relativi al commercio al dettaglio;
 3. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
 4. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
 5. contributi in natura;
 6. canoni delle concessioni demaniali;
 7. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
 8. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
 9. spese relative ad opere in subappalto;
 10. interessi passivi;
 11. spese di alloggio;
 12. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
 13. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
 14. opere di abbellimento e spazi verdi;
 15. IVA;
 16. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
 17. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
- Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

A parità di punteggio la priorità viene determinata sulla base dei criteri da utilizzare progressivamente:

- a) imprese esistenti rispetto ad imprese di nuova costituzione;
- b) imprese che dimostrino con idonea documentazione di avere un'integrazione di filiera con imprese di acquacoltura da cui acquistano il prodotto;

- c) investimenti per i quali è comprovato il possesso della concessione edilizia o che riguardino esclusivamente l'acquisto o la realizzazione di impianti e macchinari ed attrezzature;
- d) investimenti per i quali si dimostri un beneficio in termini di incremento di occupati a tempo indeterminato ad investimenti realizzati.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile
Progetti presentati da micro imprese: (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro)	20
Progetti presentati da piccole imprese: (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro)	13
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	10
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	10
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	9
Nuovi impianti	9
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale	8
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione	6
Impianto per produzioni polivalenti	5
Ricorso a energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico	3
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti	3
Certificazione di qualità del prodotto	2
Certificazione ambientale	2
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2008 e 2009 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro **29.825,00**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:
40% della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art.10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€. 60.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€. 60.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

Misura 3.4
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
(art. 40 Reg. CE n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg (CE) n. 1198/2006, la misura è destinata alla valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità, nonché alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di campagne di promozione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 40, par. 3 lett. a).

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

- a) Organizzazioni che operano per conto dei produttori,
- b) Organismi pubblici o da questi designati;
- c) Organizzazioni professionali riconosciute.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di campagne di promozione regionale, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- d) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- e) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- f) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- g) realizzazione di indagini di mercato;

Art. 5. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;

applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

- a) progetto preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale;
- d) piano finanziario dell'investimento;
- e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa e, nel caso in cui contributo richiesto sia superiore a Euro 154.937,00 corredato anche dalla dicitura antimafia;
- f) nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci, certificato prefettizio;

- g) certificazione DURC o richiesta di certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- h) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- i) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/07.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di avvio del progetto.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. i costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
2. l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
3. le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
4. costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
5. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Non sono ammissibili le spese per:

1. contributi in natura;
2. acquisto di mobili e attrezzature, ad eccezione della partecipazione a fiere;
3. costi di funzionamento;
4. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/06 e s.m.i);
6. interessi passivi;
7. spese per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale;
8. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
9. IVA;
10. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e recuperabili da parte del beneficiario finale;
11. le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	20
Operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	15
Operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto	15
Operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente	10
Operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca	10
Operazioni finalizzate alla partecipazioni a fiere	9
Operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate	8
Operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006	7
Operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato	6
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2008 e 2009 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro **117.288,00**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

90% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico o da un soggetto da questo designato;

40% della spesa ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

Art .10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€. 50.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€. 50.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.